

Legge regionale 22 dicembre 1971 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

Art. 3

I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere direttamente disposti dall' Assessore alle finanze o, per sua delega, dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell' Assessorato delle finanze.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 75/1980

2 Parole sostituite al primo comma da art. 45, primo comma, L. R. 25/1985

3 Parole sostituite al primo comma da art. 87, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.

4 Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 23/1997